



BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL "REIS – FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU" - ANNUALITA' 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA SOCIO-CULTURALE

in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 DEL 29.11.2019 che approva in via definitiva le linee guida REIS e le modalità di attuazione per il biennio 2019/2020

RENDE NOTO

Che, con propria determinazione n. 875 del 30.12.2019 è stato approvato il Bando e la modulistica per la presentazione delle domande di ammissione agli interventi REIS 2019,

1) PRINCIPI GENERALI E REQUISITI D' ACCESSO

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà.

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto o conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di 24 mesi nel territorio della regione, inoltre il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dallacasa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

1.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

1.2 Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Di seguito sono definite le priorità d'accesso alla misura del REIS e le soglie ISEE, nonché i criteri per la definizione della graduatoria comunale.

Per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE euro 0 –3000

Numero componenti	Importo annuale
1	euro 3.300
2	euro 4.200
3	euro 5.100
4e superiori a 4	euro 5.460

Priorità 2

ISEE euro 3001 –6000

Numero componenti	Importo annuale
1	€ 2.700,00
2	€ 3.600,00
3	€ 4.500,00
4 e superiori a 4	€ 4.860,00

Priorità 3

ISEE euro 6.001,00 – 9.360,00

Numero componenti	Importo annuale
1	€ 1.200,00
2	€ 2.100,00
3	€ 3.000,00
4 e superiori a 4	€ 3.900,00

1.3 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, il contributo economico REIS verrà riconosciuto in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1 - famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 - famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 - famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 - coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 - famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

A parità di condizioni, all'interno di ciascuna sotto-priorità, sarà data precedenza al nucleo familiare con ISEE inferiore.

Il valore ISEE da considerare quale criterio d'accesso per le famiglie in cui sono presenti minorenni, è quello risultante dall'ISEE minorenni.

Nei limiti delle previsioni di Legge, è possibile disporre di Attestazione ISEE corrente anch'essa vigente alla data di scadenza del presente Avviso.

2) PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

Il **REIS** consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza

economica.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dall'art. 5 delle Linee Guida *"le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90% e le famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/92 e L.R. 20/97"* ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei Progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in 12 mesi.

Esistono diverse possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. progetti personalizzati predisposti in autonomia da parte del servizio sociale comunale.
2. progetti complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, predisposti dall'équipe multidisciplinare del PLUS.
In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell'équipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in carico. È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente in materia.
3. progetti di sola inclusione lavorativa. Sarà cura dell'ASPAL definire il percorso di inclusione.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune dispone:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a familiari misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di uno o più clausole in esso contenute, comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente programma.

3) PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE

La Giunta regionale ha individuato i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;

- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

4) SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato del Comune. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Per tutti i nuclei beneficiari, la durata dell'erogazione monetaria è fissata in 12 mesi e prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

5) GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet del Comune, con valore di notifica e garantendo la tutela dei dati personali attraverso l'indicazione di numero e data del protocollo dell'istanza in luogo dei dati anagrafici.

6) INFORMATIVA PRIVACY

Questa informativa è resa ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza e dei diritti della persona.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Orroli, nella persona del Sindaco, con sede in Orroli via C. Battisti 25, 09061

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Ing. Antonio Orgiana, Responsabile dell'Area Amm.va e Socio- culturale.

I trattamenti connessi alla suddetta procedura sono curati solo dal personale del Comune di Orroli incaricato del trattamento e dal personale delle ditte appaltatrici incaricate e dagli altri Enti pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto.

Nessun dato derivante dalla procedura di cui sopra viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti sono utilizzati al fine di svolgere le attività connesse al procedimento in oggetto.

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti. I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AVVIO DEL PROGRAMMA

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente e dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Orroli improrogabilmente entro il **14.02.2020 alle ore 13.00.**

All'istanza, da redare su modulistica predisposta dal Comune, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia documento di identità del sottoscrittore;
- Certificazione ISEE in corso di validità;
- Eventuali certificazioni attestanti il grado di disabilità.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza.

La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

Le persone beneficiarie del REIS verranno avviate al Programma con le modalità di cui al progetto personalizzato si cui all'art. 7 del presente Bando.

L'avvio del programma avverrà in ordine di graduatoria fino ad esaurimento fondi.

L'avviso e la modulistica sono disponibili nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.orroli.ca.it

Il Responsabile dell'Area
Dott. Ing. Antonio Orgiana